



*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto*

Al Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all’articolo 1, comma 616, prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2007, il quale all’articolo 1 prevede che il compenso annuo lordo spettante a ciascun revisore dei conti, nominato per ogni Ambito territoriale scolastico, è determinato in euro 1.810,00;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 14, comma 4, lettera g) in materia di assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
- VISTO il comma 20, lettera a) dell’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la modificazione dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei seguenti termini “*A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, con il quale è stato adottato il “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTI in particolare, l’articolo 49, comma 6, del citato decreto 28 agosto 2018, n. 129, che prevede che ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con apposito decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché l’articolo 51 con il quale si individuano le attività che i revisori dei conti sono tenuti ad espletare nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile;
- VISTO l’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e, in particolare, i commi da 590 a 602;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” che, all’articolo 1, comma 562, primo periodo, prevede che “*Le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai*



Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto

Al Ministro dell'economia e delle finanze

revisori dei conti” e, in particolare, che ai revisori dei conti è richiesto di svolgere attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell’aggiornamento e dell’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni;

CONSIDERATO altresì, che il medesimo comma 562, secondo periodo, prevede che *“Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022, recante *“Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”* e, in particolare, l’articolo 10, comma 3;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2023;

VISTA la nota prot. n. 1446 del 19 maggio 2023, con la quale il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha chiesto al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attivazione del Tavolo tecnico previsto dall’articolo 10, comma 3, del DPCM 23 agosto 2022, n.143, ai fini della determinazione della congruità del compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo - prot. n. 19824 del 30 giugno 2023, con la quale, nel comunicare che il citato Tavolo tecnico ha ritenuto condivisibile la proposta del Ministero dell’istruzione e del merito, ha confermato la congruità dell’importo annuo lordo di euro 2.500,00 quale compenso annuo lordo da attribuire a ciascun revisore dei conti degli istituti scolastici;

RITENUTO di emanare nei sensi suindicati il previsto decreto di rideterminazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui in premessa, in considerazione delle ulteriori attività di controllo a queste richieste in materia di assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, all’integrità e alla pubblicità degli atti, come disciplinato dal comma 562 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;



Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto
Al Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 6, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e dall'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il presente decreto si provvede alla determinazione della misura del compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze, per lo svolgimento dell'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile effettuata presso ciascuna istituzione scolastica statale appartenente all'ambito territoriale di revisione.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso annuo lordo dipendente spettante a ciascun revisore dei conti, nominato per ogni ambito territoriale scolastico è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in euro 2.500,00 lordo dipendente.
2. Ai revisori dei conti spetta, se dovuto, il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il compenso e il rimborso delle spese di missione sono liquidati e corrisposti dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di revisione dall'Ufficio scolastico regionale competente. La relativa spesa graverà sul bilancio della predetta istituzione scolastica.
4. Le spese di missione dei revisori dei conti sono ripartite tra le istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito in modo da non far gravare l'intero onere finanziario sulla istituzione capofila.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente provvedimento, determinato in funzione della numerosità degli ambiti territoriali scolastici che annualmente sono costituiti e che non potranno superare complessivamente il numero di 1.804, si provvede a valere sul Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come previsto anche dall'articolo 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto
Al Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 4
(Norme finali)

1. Il presente decreto cessa di avere efficacia nel caso di implementazione degli ambiti territoriali scolastici previsti alla data del presente decreto, fissati nel numero di 1.804.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente decreto viene inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Giuseppe Valditara

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

